



La Corte conferma le sentenze del Tribunale sulla partecipazione delle società Gascogne Sack Deutschland, Groupe Gascogne e Kendrion a un'intesa sul mercato dei sacchi di plastica industriali

Tali società possono tuttavia proporre ricorso per ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti in ragione della durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale

Nel 2005 la Commissione ha inflitto ammende di un importo complessivo superiore a 290 milioni di euro a diverse imprese per la loro partecipazione a un'intesa sul mercato dei sacchi di plastica¹. Secondo la Commissione, l'infrazione consisteva principalmente nella fissazione di prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella spartizione dei mercati e nell'assegnazione di quote di vendita, nell'attribuzione di clienti, affari e ordinazioni e, infine, nello scambio di informazioni in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi (9).

Alcune imprese che hanno partecipato a tale intesa hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione o la riduzione delle ammende ad esse inflitte. Con le sue sentenze del 16 novembre 2011², il Tribunale ha statuito con riguardo ad una parte di tali ricorsi respingendo quelli proposti dalle società Kendrion NV, Groupe Gascogne SA e Sachsa Verpackung GmbH (divenuta nel frattempo Gascogne Sack Deutschland GmbH). Gli importi delle ammende inflitte a tali società sono quindi rimasti invariati.

Queste tre imprese hanno proposto ricorsi avverso le sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia³.

Nelle sentenze odierne la Corte ricorda, anzitutto, che, quando una società controllante detiene il 100 % del capitale della sua controllata, che ha commesso un'infrazione alle regole della concorrenza, sussiste la presunzione semplice secondo cui la controllante esercita effettivamente un'influenza determinante sul comportamento della sua controllata. In tal senso, la Commissione può considerare la controllante solidalmente responsabile del pagamento dell'ammenda inflitta alla sua controllata.

La situazione cambia, tuttavia, se la società controllante apporta elementi di prova che dimostrino che la sua controllata ha un comportamento autonomo sul mercato. Poiché la Groupe Gascogne e la Kendrion, tuttavia, non sono riuscite ad apportare tale prova, la Corte conferma che la Commissione aveva potuto imputare loro la responsabilità per l'infrazione commessa dalla loro

¹ Decisione C(2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo [81 CE] (Caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) (GUUE L 282, pag.41).

² Sentenze del Tribunale del 16 novembre 2011 nelle cause Fardem Packaging BV/Commissione ([T-51/06](#)), Kendrion NV/Commissione ([T-54/06](#)), cause riunite RKW SE/Commissione e JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA/Commissione ([T-55/06](#) e [T-66/06](#)), Low & Bonar plc e Bonar Technical Fabrics NV/Commissione ([T-59/06](#)), Stempher BV e Koninklijke Verpakingsindustrie Stempher CV/Commissione ([T-68/06](#)), Groupe Gascogne SA/Commissione ([T-72/06](#)), Plásticos Españoles SA (ASPLA)/Commissione ([T-76/06](#)), Álvarez SA / Commissione ([T-78/06](#)) e Sachsa Verpackung GmbH/Commissione ([T-79/06](#)); v. anche CS 121/11. Nelle cause Trioplast Wittenheim SA/Commissione ([T-26/06](#)), Trioplast Industrier/Commissione ([T-40/06](#)), UPM-Kymmene Oyj/Commissione ([T-53/06](#)), FLS Plast/Commissione ([T-64/06](#)) e FLSmidth/Commissione ([T-65/06](#)), del pari connesse a tale intesa, il Tribunale ha emesso le sue sentenze, rispettivamente, il 13 settembre 2010 e il 6 marzo 2012.

³ Sono state proposte impugnazioni anche avverso le sentenze nelle cause T-64/06, T-65/06, T-76/06 e T-78/06 (v. cause C-243/12 P, C-238/12 P, C-35/12 P e C-36/12 P, attualmente in esame).

rispettiva controllata, vale a dire la Sacha Verpackung e la Fardem Packaging. La Corte rileva parimenti che il fatto che l'importo dell'ammenda inflitta alla Kendrion (34 milioni di euro) superi di molto quello dell'ammenda inflitta alla sua controllata (2,2 milioni di euro) si spiega con la circostanza che, alla data di adozione della decisione della Commissione sull'intesa, le due società non costituivano più la medesima impresa. In tal senso, dopo la vendita della sua controllata da parte della Kendrion, l'importo massimo dell'ammenda imponibile per la partecipazione ad un'intesa, pari al 10 % del fatturato annuo della società interessata, deve essere calcolato in modi differenti per ciascuna delle due società.

La Corte esamina quindi se l'argomento delle tre società secondo cui la durata del procedimento dinanzi al Tribunale sarebbe stata eccessivamente lunga e, pertanto, le avrebbe danneggiate, sia rilevante nei presenti procedimenti.

La Corte ricorda, in primo luogo, che, in mancanza di incidenza della durata eccessiva del procedimento sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l'annullamento della sentenza impugnata nell'ambito di un'impugnazione. Orbene, nella specie, le società interessate non hanno fornito alla Corte alcun indizio secondo cui il mancato rispetto, da parte del Tribunale, di una durata ragionevole del procedimento avrebbe potuto avere un'incidenza sulla soluzione delle controversie che quest'ultimo era chiamato a decidere. Conseguentemente, la Corte rigetta le domande di annullamento, per questo motivo, delle sentenze del Tribunale.

In secondo luogo, la Corte rileva che una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell'Unione⁴, in quanto può ricomprendere tutte le situazioni di superamento di un termine ragionevole nel contesto di un procedimento, costituisce un rimedio effettivo e di applicazione generale per far valere e sanzionare tale violazione. Ne deduce che **la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento, non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un'impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso, nella forma di un ricorso per risarcimento danni.** Nel contesto di tale ricorso, spetterà al Tribunale valutare, in funzione delle circostanze proprie di ogni procedimento, se è stato rispettato il principio del termine ragionevole. Spetterà parimenti al Tribunale valutare se le parti interessate hanno realmente subito danni a causa della violazione del loro diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

La Corte sottolinea che, nella decisione dei ricorsi per risarcimento danni, il Tribunale dovrà prendere in considerazione i principi generali applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per decidere i ricorsi fondati su siffatte violazioni. Tale giudice dovrà, in particolare, vedere se sia possibile identificare, oltre all'esistenza di un danno materiale, quella di un danno immateriale, che sarebbe stato subito dalle parti a causa del superamento del termine e che dovrebbe, eventualmente, essere oggetto di adeguato risarcimento.

La Corte afferma quindi che, nel caso di specie, **la durata della trattazione, da parte del Tribunale, dei procedimenti in questione, pari a quasi 5 anni e 9 mesi, non può trovare giustificazione in alcuna delle circostanze relative a tali procedimenti.** Infatti, né la complessità delle controversie, né il comportamento delle parti, né la peculiarità dei procedimenti ne spiegano la durata eccessiva. In tali circostanze. La Corte conclude che **i procedimenti svolti dinanzi al Tribunale hanno violato il diritto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea conferisce alle parti, che il loro procedimento sia trattato entro un termine ragionevole.** La Corte rileva inoltre che la violazione di tale diritto è sufficientemente qualificata e può pertanto far sorgere la responsabilità dell'Unione per i danni che ne sarebbero derivati.

Di conseguenza, la Corte respinge integralmente le impugnazioni delle tre imprese.

⁴ Sul fondamento degli articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582